



VIA FIORENTUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI:

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE

ADDETTI E RESPONSABILI DEL SETTORE ALIMENTARE (HACCP)

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

T.U. 81/08: modifiche apportate alla valutazione dei rischi.

PREVENZIONE INCENDI: emanate le nuove norme UNI.

INFORTUNI IN ITINERE: no alla risarcibilità del danno se il mezzo non era necessario

PREVENZIONE INCENDI: Sono state di recente emanate le nuove UNI 10779:2014 (impianti di estinzione incendi e reti idranti) e UNI 9494-3:2014 (controllo e manutenzione dei sistemi per il controllo di fumo e calore).

Entrambe sono entrate in vigore il 06.11.2014.

La UNI 10779:2014 indica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da rispettare nella progettazione, installazione e esercizio delle reti di idranti.

La UNI 9494-3:2014 indica le procedure per il controllo iniziale e periodico e per la manutenzione dei sistemi di manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore.

T.U. 81/08: a seguito della procedura d'infrazione n. 2010/4227 a carico del nostro Paese, è stata emanata la Legge 161/2014 che contiene modifiche al D.Lgs. 81/08.

In particolare sono stati modificati gli artt. 28 e 29 (ai quali occorre fare riferimento durante il processo di valutazione dei rischi). Riportiamo il testo integrale dei commi 3bis e 3 aggiunti rispettivamente agli artt. 28 e 29:

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

(...)

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(...)

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

(...)

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Da ciò ne consegue che, in caso di COSTITUZIONE DI NUOVA IMPRESA, il datore di lavoro, sebbene abbia 90 giorni a disposizione per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, deve dare immediata evidenza documentale delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati, del programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione che devono provvedervi e delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

INFORTUNI IN ITINERE: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22154 del 20/10/2014, ha accolto il ricorso dell'Inail contro il risarcimento del danno ad un lavoratore infortunatosi durante il tragitto casa-lavoro a bordo del suo automezzo. La motivazione a base del provvedimento è stata identificata dalla Suprema Corte nel fatto che il lavoratore avrebbe potuto percorrere il tragitto a piedi (essendo inferiore a 1 Km) o utilizzando un mezzo del trasporto pubblico. Le condizioni per riconoscere l'infortunio in itinere, infatti, sono le seguenti:

- **Nesso eziologico** tra il tragitto e l'evento. Il tragitto casa-lavoro deve essere quello normalmente percorso dal lavoratore.
- **Nesso almeno occasionale** tra l'itinerario e l'attività lavorativa. L'itinerario seguito non deve essere percorso per motivi personali o in orari non collegabili all'attività lavorativa.

Per concludere si sottolinea che "l'uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione."

